



**Messaggio Municipale n. 2436
concernente la modifica parziale del Regolamento
del Comune di Massagno (RC)**

Gentili Signore ed Egregi Signori,
Consiglieri comunali,

il Municipio di Massagno sottopone al Consiglio comunale la modifica parziale del Regolamento comunale (RC) risalente al 9 novembre 2009.

Questo documento, è la base legale principale del funzionamento del Comune e contiene tutte le normative principali del funzionamento dei propri organi e dell'amministrazione, le norme delegate dalla legge ai comuni (autonomia comunale), rimandando alle principali norme della Legge organica comunale (LOC) tutti gli articoli di base.

Dall'entrata in vigore del presente regolamento ad oggi la legislazione cantonale ha subito numerose modifiche che richiedono alcune correzioni d'ufficio al RC di Massagno.

Ritenuta la necessità di dover apportare alcune modifiche d'ufficio, il Municipio propone a questo Consiglio comunale la modifica e l'introduzione di alcune normative non sostanziali ma che si confanno all'evoluzione dei tempi, rimandando ad un messaggio puntuale eventuali aggiornamenti necessari all'evoluzione del nostro Comune.

Per la lettura di questo documento si segnala che viene indicato l'articolo esistente, le modifiche da apportare e la motivazione a sostegno del cambiamento, e precisamente:

REGOLAMENTO 2009	PROPOSTA DI MODIFICA
Premessa Il presente regolamento comunale, redatto nella forma breve, compendia ed integra la legge organica comunale (in seguito LOC), il regolamento di applicazione della LOC (in seguito RALOC) ed i relativi decreti di applicazione.	Premessa Il presente regolamento comunale, redatto nella forma breve, compendia e integra la legge organica comunale (in seguito LOC), il regolamento di applicazione della LOC (in seguito RALOC), il Regolamento sulla gestione finanziaria e sulla contabilità dei comuni (Rgfc) e i relativi decreti di applicazione.

Questo regolamento (Rgfc) è citato nel RC ed è parte integrante dell'applicazione delle norme LOC e del TITOLO V Funzionamento amministrativo del Comune, Capitolo I "Gestione finanziaria e contabilità" e capitolo II "L'esame della gestione".

REGOLAMENTO 2009	PROPOSTA DI MODIFICA
<p>Art. 2 Specificazione b) limiti territoriali</p> <p>I limiti territoriali sono quelli definiti dalla mappa catastale.</p>	<p>Art. 2 Specificazione b) limiti territoriali</p> <p>I limiti territoriali sono quelli definiti dalla mappa catastale. È autorizzata la forma digitale.</p>

Va rilevato che sempre più spesso non viene più richiesta la forma cartacea e pertanto, uniformandosi anche alle nuove norme in materia edilizia e pianificatoria, viene proposta anche la possibilità di una versione digitalizzata.

REGOLAMENTO 2009	PROPOSTA DI MODIFICA
<p>Art. 3 Sigillo – Stemma</p>  <p>Descrizione stemma: (...)</p>	<p>Art. 3 Sigillo – Stemma</p>  <p>Descrizione stemma: (...)</p>

Viene sostituito lo stemma utilizzato nella corrispondenza ordinaria con una versione in vettoriale (versione grafica jpg). Nessun cambiamento al sigillo è apportato.

REGOLAMENTO 2009	PROPOSTA DI MODIFICA
<p>Art. 7 Istituzione Attributi</p> <p>(...)</p>	<p>Art. 7 Istituzione Attributi</p> <p>(...)</p>

Viene stralciato il termine “Attributi” in quando indicato all’art. 10 Attribuzioni (compiti del CC).

REGOLAMENTO 2009	PROPOSTA DI MODIFICA
<p>Art. 13 Sessioni ordinarie Si richiama l’art. 49 LOC</p> <p>Il Consiglio comunale si raduna due volte all’anno in sessione ordinaria. La prima sessione si apre il terzo lunedì di aprile e si occupa principalmente della gestione dell’esercizio precedente. La seconda si apre il terzo lunedì di novembre e si occupa principalmente del preventivo dell’anno seguente.</p> <p>Il Presidente, d’intesa con il Municipio, può prorogare il termine per la convocazione della prima sessione ordinaria sino al 30 giugno, e per la convocazione della seconda seduta ordinaria sino al 28 febbraio dell’anno successivo ⁽¹⁾.</p>	<p>Art. 13 Sessioni ordinarie Si richiama l’art. 49 LOC</p> <p>Il Consiglio comunale si raduna due volte all’anno in sessione ordinaria. La prima sessione si apre il terzo lunedì di aprile e si occupa principalmente della gestione dell’esercizio precedente. La seconda si apre il terzo lunedì di novembre e si occupa principalmente del preventivo dell’anno seguente. Per la proroga dei termini indicati si rimanda all’art. 49 LOC.</p> <p>Il Presidente, d’intesa con il Municipio, può prorogare il termine per la convocazione della prima sessione ordinaria sino al 30 giugno, e per la convocazione della seconda</p>

	seduta ordinaria sino al 28 febbraio dell'anno successivo⁽⁴⁾.
--	---

L'art. 13 viene completato a seguito della modifica dell'art. 49 LOC entrato in vigore l'1.9.2014.

REGOLAMENTO 2009	PROPOSTA DI MODIFICA
<p>Art. 24 Quoziente di voto</p> <p>Si richiama l'art. 61 LOC.</p> <p>a) maggioranza semplice Le risoluzioni sono prese a maggioranza dei votanti e devono raccogliere il voto di almeno un terzo dei membri del Consiglio.</p> <p>b) maggioranza qualificata Gli oggetti di cui alle lett. d), e), g), h), i), l) dell'art. 13 LOC devono raccogliere il voto della maggioranza assoluta dei membri del Consiglio.</p> <p>In caso di parità, nelle risoluzioni di cui al cpv. 1 la votazione viene ripetuta nella seduta successiva, se il risultato è ancora di parità o se il numero dei voti non è raggiunto, la proposta si ritiene respinta. I consiglieri comunali esclusi dal voto in forza dell'art. 28 non sono computati nel numero dei presenti.</p>	<p>Art. 24 Quoziente di voto</p> <p>Si richiama l'art. 61 LOC.</p> <p>a) maggioranza semplice Le risoluzioni sono prese a maggioranza dei votanti e devono raccogliere il voto di almeno un terzo dei membri del Consiglio.</p> <p>b) maggioranza qualificata Gli oggetti di cui alle lett. d), e), g), h), i), l) dell'art. 13 LOC devono raccogliere il voto della maggioranza assoluta dei membri del Consiglio.</p> <p>In caso di parità, nelle risoluzioni di cui al cpv. 1 la votazione viene ripetuta nella seduta successiva, se il risultato è ancora di parità o se il numero dei voti non è raggiunto, la proposta si ritiene respinta. I consiglieri comunali esclusi dal voto in forza dell'art. 28 non sono computati nel numero dei presenti.</p>

Si segnala che con l'entrata in vigore della nuova legge sulla cittadinanza (LCCCit) la maggioranza relativa al voto in materia di naturalizzazione è stata modificata. Ritenute le continue modifiche della LOC e coerentemente agli intendimenti di questo regolamento, viene lasciato unicamente il rimando alla norma cantonale e stralciati i capoversi a) e b).

REGOLAMENTO 2009	PROPOSTA DI MODIFICA
<p>Art. 31 Interrogazioni</p> <p>Ogni consigliere può presentare in ogni tempo al Municipio interrogazioni scritte su oggetti d'interesse comunale. Il Municipio è tenuto a rispondere per iscritto nel termine di un mese direttamente all'interrogante. In tal modo la procedura dell'interrogazione è conclusa. Il Municipio, qualora giudicasse d'interesse generale l'interrogazione, potrà diramarla con la risposta a tutti i consiglieri comunali.</p>	<p>Art. 31 Interrogazioni</p> <p>Ogni consigliere può presentare in ogni tempo al Municipio interrogazioni scritte su oggetti d'interesse comunale. Il Municipio è tenuto a rispondere per iscritto nel termine di un mese direttamente all'interrogante. In tal modo la procedura dell'interrogazione è conclusa. Il Municipio, qualora giudicasse d'interesse generale l'interrogazione, potrà diramarla con la risposta a tutti i consiglieri comunali. Per le modalità di risposta vanno rispettati i disposti dell'art. 65 LOC.</p>

L'aggiunta è giustificata dalla modifica dell'art. 65 LOC entrata in vigore il 1 giugno 2017.

REGOLAMENTO 2009	PROPOSTA DI MODIFICA
<p>Art. 56</p> <p>Criteria di comportamento</p> <p>a) Informazioni Il Municipio può stabilire all'inizio della legislatura modalità interne di comportamento per disciplinare l'informazione soprattutto nei rapporti con gli organi di stampa.</p>	<p>Art. 56</p> <p>Criteria di comportamento</p> <p>a) Informazioni Il Municipio informa la popolazione, il Legislativo e i mezzi di informazione su questioni di interesse generale, in particolare attraverso sistemi tecnologici di comunicazione (sito internet, social media, ecc.. Restano riservati i disposti della Legge sulla trasparenza e informazione dello Stato (LIT).</p>

La proposta del Municipio è quella di adattare l'informazione alle nuove regolamentazioni in vigore indicate nella Legge sulla trasparenza e informazione dello Stato (LIT), in particolare sul principio dell'informazione attiva. Le lettere b), c) e d) rimangono invariate.

REGOLAMENTO 2009	PROPOSTA DI MODIFICA
<p>Art. 59</p> <p>Delegazioni e commissioni</p> <p>Si richiama l'art. 91 LOC. Il Municipio, all'inizio di ogni legislatura, nomina le seguenti commissioni e delegazioni previste dalla legge: a) delegazione tributaria: 3 membri b) commissione scolastica: 7 membri</p> <p>Delle commissioni e delegazioni di cui sopra dovrà far parte almeno un municipale, di regola in qualità di Presidente.</p> <p>Nomina inoltre: e) il Presidente, il membro fisso ed il delegato della commissione tutoria regionale f) il delegato e supplente per l'inventario al decesso g) i membri degli organi di enti di diritto pubblico o privato di sua competenza h) i periti comunali.</p>	<p>Art. 59</p> <p>Delegazioni e commissioni</p> <p>Si richiama l'art. 91 LOC. ¹ Il Municipio, all'inizio di ogni legislatura, nomina le seguenti commissioni e delegazioni previste dalla legge: a) delegazione tributaria: 3 membri</p> <p>² Delle commissioni e delegazioni di cui sopra dovrà far parte almeno un municipale, di regola in qualità di Presidente.</p> <p>³ Nomina inoltre: a) il Presidente, il membro fisso e il delegato dell'Autorità regionale di protezione; b) il delegato e supplente per l'inventario al decesso. La funzione può essere delegata a un funzionario abilitato in applicazione dell'art. 62 RC c) i membri degli organi di enti di diritto pubblico o privato di sua competenza d) i periti comunali.</p>

La legislazione cantonale in materia non prevede più l'obbligatorietà della *Commissione scolastica*. Questa viene pertanto inserita all'art. 61 Altre commissioni.

Viene modificato l'elenco delle commissioni e aggiornata la denominazione dell'Autorità regionale di protezione in seguito alla modifica della Legge sull'organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell'adulto (modifica 01.01.2013). Va segnalata che questa nomina è di competenza del Comune sede fino a ulteriore decisione del Consiglio di Stato e Gran Consiglio circa la riforma della giustizia e prospettata cantonalizzazione delle ARP.

Il delegato all'inventario è chiamato in caso di decesso. Si tratta di un ruolo amministrativo che necessita la sottoscrizione della dichiarazione di fedeltà alla Costituzione in applicazione dell'art. 129 LOC e dell'art. 62 RC. Ritenuto che Segretario comunale e messaggero per legge devono sottoscrivere questa dichiarazione si ritiene opportuna una delega al Municipio affinché in caso di intervento o urgenza possano agire anche i funzionari già abilitati.

REGOLAMENTO 2009	PROPOSTA DI MODIFICA
<p>Art. 61 Altre commissioni</p> <p>a) Commissioni comunali (...)</p> <p>b) commissioni intercomunali Nomina inoltre i membri di sua spettanza delle commissioni intercomunali:</p> <p>a) Gestione Centro sportivo Valgersa</p>	<p>Art. 61 Altre commissioni</p> <p>a) Commissioni comunali (...) h) commissione scolastica</p> <p>b) commissioni intercomunali Nomina inoltre i membri di sua spettanza delle commissioni intercomunali:</p> <p>a) Gestione Centro sportivo Valgersa b) commissione Polizia Ceresio Nord</p>

L'articolo è aggiornato a seguito dell'inserimento della commissione scolastica (v. art. 59) e della costituzione della Polizia Ceresio Nord.

REGOLAMENTO 2009	PROPOSTA DI MODIFICA
<p>Art. 81 Altri dipendenti Il gerente dell'agenzia comunale per l'AVS, il Segretario della commissione tutoria regionale od altri dipendenti con funzioni stabilite da leggi speciali, svolgono le mansioni loro assegnate dalle leggi federali e cantonali nelle rispettive materie e quelle fissate dal Municipio.</p>	<p>Art. 81 Altri dipendenti Il gerente dell'agenzia comunale per l'AVS, il Segretario dell'Autorità regionale di protezione o altri dipendenti con funzioni stabilite da leggi speciali, svolgono le mansioni loro assegnate dalle leggi federali e cantonali nelle rispettive materie e quelle fissate dal Municipio</p>

Aggiornamento della denominazione a seguito della modifica della Legge sull'organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell'adulto (modifica 1.1.2013).

REGOLAMENTO 2009	PROPOSTA DI MODIFICA
<p>Art. 88 Norme per la gestione finanziaria e la contabilità (...)</p> <p>b) Moltiplicatore Il Municipio stabilisce il moltiplicatore in base alle disposizioni dell'art. 162 LOC.</p> <p>c) Messaggi relativi a investimenti Contengono quando necessario indicazioni sulle conseguenze finanziarie in base alle disposizioni dell'art. 164b LOC. I crediti di investimento divengono esecutivi con la ratifica del Dipartimento art. 205 LOC.</p>	<p>Art. 88 Norme per la gestione finanziaria e la contabilità (...)</p> <p>b) Moltiplicatore Il Consiglio comunale, su proposta del Municipio, stabilisce il moltiplicatore in base alle disposizioni degli art. 162 e 162a LOC e dell'art. 14a Rgfc.</p> <p>c) Messaggi relativi a investimenti Contengono quando necessario indicazioni sulle conseguenze finanziarie in base alle disposizioni dell'art. 164b LOC.</p>

~~I crediti di investimento divengono esecutivi con la ratifica del Dipartimento art. 205 LOC.~~

La lettera b) viene aggiornata in base ai disposti dell'art. 162 LOC entrato in vigore il 20.04.2012 e con l'aggiunta del nuovo art. 162a LOC di cui alla modifica LOC entrata in vigore il 1 gennaio 2017 che recita:

Art. 162a

¹Nella fissazione del moltiplicatore, l'Assemblea comunale o il Consiglio comunale tengono conto del principio dell'equilibrio finanziario secondo l'art. 151 cpv. 1 e dell'ammontare del capitale proprio.

²In presenza di un'eccedenza passiva il Comune aumenta il moltiplicatore secondo quanto stabilito dal regolamento sulla gestione finanziaria e contabilità dei comuni del 30 giugno 1987.

Viene pure inserito il riferimento alla nuova norma di cui all'art. 14a Rgfc che recita:

Art. 14a

¹In presenza di un'eccedenza passiva, in occasione dell'approvazione del prossimo preventivo, il moltiplicatore di imposta dovrà essere fissato in modo che il preventivo stesso preveda un risultato almeno a pareggio; il fabbisogno di imposta dovrà contemplare l'ammortamento di un quarto dell'eccedenza passiva accumulata con l'ultimo consuntivo.

²L'anno successivo l'ammortamento dell'eccedenza passiva da inserire a preventivo dovrà essere pari ad almeno un terzo di quella accumulata con l'ultimo consuntivo, e così di seguito.

³Per il calcolo di cui ai primi due capoversi il gettito di imposta cantonale base potrà al massimo essere quello dell'ultimo accertamento. Il moltiplicatore è arrotondato al punto intero.

Alla lettera c) viene abrogato il capoverso a seguito della modifica dell'art. 205 LOC entrata in vigore il 1 gennaio 2017.

REGOLAMENTO 2009	PROPOSTA DI MODIFICA
<p>Art. 136</p> <p>Ammontare della multa</p> <p>Il Municipio punisce con multa le contravvenzioni ai regolamenti comunali, alle ordinanze municipali od alle leggi dello Stato la cui applicazione gli è affidata.</p> <p>L'ammontare della multa, in quanto non sia già stabilito da leggi federali e cantonali può raggiungere un massimo di fr. 10'000.--, avuto riguardo alla maggiore o minore gravità dell'infrazione e dell'eventuale recidività.</p>	<p>Art. 136</p> <p>Ammontare della multa</p> <p>Il Municipio punisce con multa le contravvenzioni ai regolamenti comunali, alle ordinanze municipali od alle leggi dello Stato la cui applicazione gli è affidata.</p> <p>L'ammontare della multa, in quanto non sia già stabilito da leggi federali e cantonali può raggiungere un massimo di fr. 10'000.--, avuto riguardo alla maggiore o minore gravità dell'infrazione e dell'eventuale recidività. Sono riservati i disposti degli art. 5 LOrP e 2ROrP.</p>

Con l'entrata in vigore della nuova Legge sull'ordine pubblici (LOrP) e relativo regolamento d'applicazione (ROrP) la competenza municipale a punire le infrazioni alle leggi in questione è di competenza del Ministero pubblico e della magistratura dei minorenni. I Regolamenti comunali devono prevedere uno specifico rimando in materia.

REGOLAMENTO 2009	PROPOSTA DI MODIFICA
<p>Art. 138 Procedura</p> <p>Per la procedura, la prescrizione, i ricorsi, il pagamento e la commutazione della multa in arresto, fanno stato le norme degli artt. 147, 148, 149 e 150 della LOC.</p>	<p>Art. 138 Procedura</p> <p>Per la procedura, la prescrizione, i ricorsi, il pagamento e la commutazione della multa in arresto, fanno stato le norme degli artt. 147, 148, 149 e 150 della LOC.</p> <p>Sono delegati ai Servizi amministrativi, il rapporto di contravvenzione e l'applicazione della contravvenzione fino a fr. 300.--, in base agli art. 147 e 148 LOC.</p>

La modifica della LOC in questione autorizza i Comuni medio-grandi ad adottare una base legale nel RC che permetta una delega all'amministrazione circa l'intimazione dei rapporti contravvenzionali, rispettivamente dell'applicazione delle multe di competenza comunale fino a fr. 300.--. Restano riservate le leggi speciali in materia (norme di Polizia o LOrP).

REGOLAMENTO 2009	PROPOSTA DI MODIFICA
<p>Art. 139 Ordinanze</p> <p>Il Municipio può emanare ordinanze per disciplinare materie di competenza propria o delegata da leggi o da regolamenti. Le ordinanze sono esposte all'albo comunale per un periodo di almeno quindici giorni. Il Consiglio di Stato, d'ufficio o su ricorso, può dichiarare nulle in tutto o in parte le ordinanze.</p>	<p>Art. 139 Ordinanze</p> <p>Il Municipio può emanare ordinanze per disciplinare materie di competenza propria o delegata da leggi o da regolamenti. Le ordinanze sono esposte all'albo comunale per un periodo di 30 giorni. Il Consiglio di Stato, d'ufficio o su ricorso, può dichiarare nulle in tutto o in parte le ordinanze.</p>

Il termine di 30 giorni è fissato allineandolo a quello ricorsuale di cui all'art. 213 cpv. 2 LOC).

TITOLO XIV **Banche dati**

REGOLAMENTO 2009	PROPOSTA DI MODIFICA
-	<p>Art. 142</p> <p>a) Il Comune può gestire archivi di dati per la registrazione, la gestione e il controllo della corrispondenza e degli affari. I sistemi d'informazione possono contenere dati personali degni di particolare protezione e profili della personalità, in quanto essi siano desumibili della corrispondenza o della natura d'affare.</p> <p>b) L'accesso agli archivi di cui al cpv. 1 da parte dei membri degli organi comunali e dei collaboratori del Comune è dato in funzione delle necessità informative per l'adempimento di specifici compiti legali.</p>

	c) Il Comune può emanare disposizioni esecutive sull'organizzazione e la gestione dei sistemi d'informazione e di documentazione, nonché sulla protezione e la sicurezza dei dati personali ivi contenuti.
--	--

REGOLAMENTO 2009	PROPOSTA DI MODIFICA
-	Art. 143 a) Gli archivi di dati personali gestiti dal Comune in virtù del diritto settoriale superiore possono essere gestiti fisicamente in un unico sistema informativo. b) Sono riservate le norme del diritto settoriale superiore di ogni singolo archivio di dati, segnatamente riguardanti gli scopi dell'elaborazione, i diritti di accesso, la durata di conservazione dei dati e le misure di sicurezza.

La modifica si rende necessaria su richiesta della Sezione degli enti locali nella quale viene manifestata l'esigenza di completare i Regolamenti comunali di una base legale – in un'ottica di protezione dei dati - circa gli archivi della documentazione, delle liste delle pendenze e dell'applicativo informativo per la gestione unificata delle banche dati previste dal diritto settoriale superiore (Ge.Co.Ti o simili).

L'obbligo è previsto dall'art. 6 della Legge sulla protezione dei dati personali (LPD) entrata in vigore con effetto 1° gennaio 2016.

Gli articoli indicati sono quelli proposti dalla Sezione degli enti locali.

REGOLAMENTO 2009	PROPOSTA DI MODIFICA
TITOLO XIV DELLA VIGILANZA SUI COMUNI DEI RICORSI CONTRO LE DECISIONI DEGLI ORGANICOMUNALI	TITOLO XV DELLA VIGILANZA SUI COMUNI DEI RICORSI CONTRO LE DECISIONI DEGLI ORGANICOMUNALI
TITOLO XV Art. 142 Entrata in vigore Copia ai cittadini	TITOLO XVI Disposizioni transitorie ed abrogative Art. 143 Entrata in vigore e copia ai cittadini
Art. 143 Abrogazione	Art. 144 Abrogazione

Con l'applicazione della nuova normativa banca dati si rende necessaria una nuova numerazione dei titoli e degli articoli.

Preso atto di quanto precede il Municipio invita il Consiglio comunale a

r i s o l v e r e:

1. Sono approvate le modifiche del Regolamento comunale.
2. Le modifiche entrano in vigore con l'approvazione da parte della Sezione enti locali, riservate le modifiche della legislazione cantonale già applicabili.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco:

La Segretaria:

arch. Giovanni Bruschetti

Lorenza Capponi